

DECRETO 30 luglio 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza rimsulfuron, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rimsulfuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. Il direttore generale: NOÉ

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti **rimsulfuron**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 23 giugno 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012507	RIM	24/05/2005	Agrimix S.r.l.
2.	011933	TOTEM	22/08/2006	Chemia S.p.A.
3.	012123	VARADERO 25 WG	11/07/2006	Emme Italia S.r.l.
4.	012289	PLANTUS	01/03/2006	Plant Chem S.r.l.
5.	011725	TANGO	19/12/2005	Sariaf Gowan S.p.A.

07A07672

DECRETO 3 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tosi Povitzki Eliane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tosi Povitzki Eliane chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnologo» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 7 giugno 2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnologo» conseguito nell'anno 2006 presso l'«Universidade Tecnológica Federal do Paraná», sita in Curitiba-PR (Brasile), alla sig.ra Tosi Povitzki Eliane nata a Curitiba-PR (Brasile) il 20 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Tosi Povitzki Eliane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07658